



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI ROMA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>PATRIZI</b>	<b>CARLO</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>LECCISI</b>	<b>GIAMPAOLO</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>MORONI</b>	<b>LUIGI</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull' appello n° 5161/11  
depositato il 08/07/2011  
- avverso la sentenza n° 455/30/2010  
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA  
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE ROMA EQUITALIA SUD S.P.A.

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

**Atti impugnati:**

AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA DIRITTI CAMER. 2000  
AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA DIRITTI CAMER. 2001  
AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA DIRITTI CAMER. 2002

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 5161/11

UDIENZA DEL

20/02/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

413/12

PRONUNCIATA IL:

20/2/12

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

7/3/12

Il Segretario

[Signature]

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

L'Avv. ██████████ ricorreva, in data 30.4.2010, nei confronti della Equitalia Gerit s.p.a. avverso l'iscrizione di ipoteca, per l'importo di euro 50.824,62, eseguita per il mancato pagamento di cartelle relative a contributi Inps, Inail, diritti annuali dovuti alla Camera di Commercio, Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, CSSN, Iva, per l'importo globale, comprensivo di sanzioni e interessi, di euro 25.917,85, a carico del Sig. ██████████, elettivamente domiciliato presso il suo studio in ██████████, in virtù di procura apposta a margine del ricorso.

Eccepiva la parte ricorrente la nullità delle cartelle di pagamento perché non precedute da avviso di accertamento o avviso bonario e da un avviso di mora.

Eccepiva, ancora, la prescrizione e la decadenza dalla pretesa creditoria in ordine alle cartelle riguardanti la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Veniva, altresì, opposta la decadenza in ordine al diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio., nonché in ordine alle cartelle n. 097 2004 0131779463 000, notificata il 17.12.2004, e n. 097 2006 0050378448 000, notificata il 28.2.2007.

Nel merito, parte ricorrente deduceva l'illegittimità del diritto camerale per contrasto con la direttiva comunitaria 69/335. In ordine alla TAR SU, affermava poi la illegittimità dell'Iva su di essa applicata, sul richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale 238/09.

Denunciava, infine, l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per carenza dei presupposti di legge, in quanto la Concessionaria non aveva dimostrato di aver notificato le cartelle esattoriali e di avere iniziato la procedura di espropriazione forzata trascorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione delle cartelle stesse.

La Gerit Equitalia s.p.a. non si costituiva in giudizio.

Con sentenza del 18.11.2010, la Commissione tributaria provinciale di Roma dichiarava il difetto di giurisdizione in ordine agli importi riguardanti i contributi previdenziali e dichiarava inammissibile il ricorso per il resto, sul rilievo della mancanza di prova, in atti, di procura al difensore da parte del destinatario dell'atto impugnato.

Avverso detta sentenza ha proposto appello il contribuente, invocandone la riforma. L'Equitalia Gerit s.p.a., costituitasi, ha svolto attività difensiva chiedendo la conferma dell'impugnata decisione.

L'appello è infondato.

L'esame dell'esemplare del ricorso introduttivo in atti rivela che esso è privo sia della procura al difensore, sia della sottoscrizione della parte e del medesimo difensore, tale non potendo ritenersi il nominativo dattiloscritto di quest'ultimo, accompagnato dalla formula "F.to originale" che compare sull'ultima pagina dell'atto.



Ora, è noto che il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alle Commissioni tributarie, nella disciplina del d. leg.vo n. 546/1992, è inammissibile quando manchi la sottoscrizione dell'autore dell'atto (la parte o il suo difensore) nella copia depositata con la costituzione in giudizio, indipendentemente dall'eventualità che la controparte non contesti la sottoscrizione dell'originale (Cass. 2009/14117).

Ove pure si voglia ritenere (con Cass. 2010/14389) che la mancata sottoscrizione in originale, da parte del ricorrente o del suo difensore, della copia del ricorso depositata presso la segreteria del giudice tributario, non determini l'inammissibilità del ricorso, ma una mera irregolarità, anche in tal caso si richiede che la parte o il difensore attestino nell'atto la conformità di tale copia all'originale notificato alla controparte, attestazione che nella specie non si rinviene.

Ne deriva, conclusivamente, che qualora sul ricorso non sia (come nel caso in esame) oggettivamente rintracciabile alcuna sottoscrizione, del difensore o della parte, non potranno esservi dubbi sulla assoluta inammissibilità del ricorso stesso o, meglio, sulla sua inesistenza giuridica (rilevabile in ogni stato e grado del giudizio) e, quindi, anche sulla impossibilità di configurare qualsiasi sanatoria, come dalla più attenta dottrina non si è mancato di rilevare.

Per quanto, poi, attiene al difetto della procura al difensore, va osservato che nel processo tributario la procura alle liti non è necessario che figuri sull'esemplare notificato alla controparte, nel quale è sufficiente che compaia una annotazione che attesti la presenza di tale procura sull'altro esemplare, ove essa deve peraltro necessariamente essere apposta (Cass. 2007/13208). Di tale requisito nella specie non vi è traccia.


L'impugnata decisione non merita, dunque, le censure elevate dall'appellante e deve pertanto trovare conferma, con il rigetto del gravame proposto, assorbita ogni ulteriore deduzione.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della parte appellante, risultata soccombente.

P.Q.M.

La Commissione tributaria regionale di Roma rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese di giudizio, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), di cui euro 200,00 (duecento/00) per spese.  
Roma, 20.2.2012

Il Relatore



Il Presidente

